



COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.

Via G. Di Vittorio 2 - Angolo Via Grandi 1

42046 Reggio (RE)- C.F. 00124610353

REGOLAMENTO SOCIO SPECIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 Gennaio 2010

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.

Sede Legale: Via G. di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 - 42046 REGGIOLO (R.E.)

Iscritta al Registro delle Imprese di R. E. Codice Fiscale e Numero di Iscrizione 00124610353 - R. E. A di R. E. n° 9183

Iscritta all'Albo Cooperative al n° A107726-Sez.:Coop.va a Mutualità Prevalente-Categoria:Coop.va di Produzione Lavoro

Art. 1 – SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 2527 (requisiti dei soci) ultimo comma del Codice Civile e dell’articolo 9 (soci speciali) dello Statuto – di disciplinare l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale e normare il loro trattamento.

Art. 2 – DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla loro formazione professionale. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Art. 3 – PERIODO DI FORMAZIONE

Il periodo di formazione professionale del socio speciale viene determinato in due anni.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberarne il passaggio anticipato a socio ordinario qualora si ritenga che il socio speciale abbia raggiunto i requisiti previsti per i soci cooperatori ordinari prima del termine del periodo di formazione professionale sopraindicato.

Art. 4 – CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE

I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale sono i seguenti:

- **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE:**
 - conoscenza adeguata della professione che si svolge, delle metodologie e dei mezzi/prodotti/attrezzature che si utilizzano;
 - conoscenza adeguata delle norme risultanti dal Modello di Organizzazione e Gestione;
 - conoscenza adeguata dell’organizzazione aziendale, delle norme comportamentali e della Politica per la Qualità, la Salute e la Sicurezza.
- **COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:**
 - collaborazione con i colleghi;
 - disponibilità nello svolgere il proprio lavoro;
 - flessibilità nei cambiamenti organizzativi, capacità di adattarsi a nuove disposizioni e/o procedure;
 - disponibilità a partecipare a momenti di formazione;
 - adeguata capacità a relazionarsi e rapportarsi con colleghi e clienti;
 - eventuale assegnazione di 3 o più provvedimenti disciplinari del tipo:
 - richiamo scritto;
 - multa;
 - sospensione dal servizio e dal compenso.
- **FORMAZIONE COOPERATIVA:**
 - conoscenza dei principi e dei valori cooperativi;
 - partecipazione alle Assemblee dei soci e ad altre iniziative sociali della cooperativa.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI

Il socio speciale, al momento dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare 1 (una) quota del valore di € 25,00 (venticinque).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare alle assemblee ed ha il diritto di voto esclusivamente per approvazione del bilancio d'esercizio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno in misura non superiore alla proporzione tra la quota da lui sottoscritta al momento dell'ammissione e quelle necessarie per essere socio ordinario.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 11 dello statuto della Cooperativa (diritti dei soci).

Art. 6 – RECESSO E ESCLUSIONE

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 dello statuto della Cooperativa (recesso). Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 dello statuto della Cooperativa (esclusione).

Art. 7 – AMMISSIONE DEL SOCIO SPECIALE A SOCIO ORDINARIO

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal presente regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale di cui all'art. 4 e che integri il capitale sociale sottoscritto sino alla misura minima di € 1.000,00 come stabilito dall'assemblea ordinaria del 15.12.2004. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 dello statuto della Cooperativa (procedura di ammissione). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14 succitato.

Art. 8 – DECORRENZA

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 30.01.2010 entra in vigore dal giorno stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Reggiolo, li 30.01.2010

Il Presidente
Rebuzzi Ing. Alberto